

Milano, 14/07/2023

Spett.le
**Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica**
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – procedure di valutazione
VIA e VAS

Alla c.a. Arch. Maria Ciuffreda

A mezzo pec all'indirizzo:
va@pec.mite.gov.it

E

A mezzo e-mail all'indirizzo:
ciuffreda.maria@mase.gov.it

E

Spett.le
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

A mezzo pec all'indirizzo:
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

OGGETTO: [ID: 9441] Istanza per l'avvio del procedimento di VIA PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto di un n. 2 impianti fotovoltaici, denominati "Grumento 1" e "Grumento 2", aventi ognuno potenza di immissione pari a 5.920 kW (15,87040 MWp totali di potenza massima complessiva), in località Traversiti, Comune di Grumento Nova (PZ), e opere accessorie in parte nel comune di Viggiano (PZ). Proponente: società Voltalia Italia S.r.l. – CONTRODEDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 D.LGS. 152/2006

La scrivente società VOLTALIA ITALIA S.r.l., C.F. e P.IVA 05983740969, con sede legale in viale Montenero n. 32 - 20135 Milano (di seguito, la "Società" o il "Proponente"), in nome e per conto del proprio legale rappresentante *pro tempore*, Soggetto Proponente del progetto per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, denominati "Grumento 1" e "Grumento 2", aventi ognuno potenza di immissione pari a 5.920 kW, in località Traversiti, Comune di Grumento Nova - PZ e opere accessorie in parte nel comune di Viggiano – PZ (di seguito, il "Progetto")

PREMESSO CHE

- con nota acquisita con prot. n. 10959/MiTE del 26.01.2023, da ultimo perfezionata con nota prot. n. 82440/MASE del 22.05.2023, la Società ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al Progetto, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (di seguito, "Istanza");

Voltalia Italia Srl

Viale Montenero 32, 20135 Milano · T. +39 02 89 095 269 ·

sviluppo@voltalia.com · www.voltalia.com

ESNA-SOA
Società Organismo di Attestazione S.p.A.

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

Audit
Service &
Certification
Management
System Certified
ISO 45001:2018

Audit
Service &
Certification
Management
System Certified
ISO 14001:2015

- in data 31.05.2023, codesta Spett.le Divisione, verificata la documentazione trasmessa e l'assolvimento dell'onere contributivo, ha comunicato al Proponente e alle Amministrazioni interessate la procedibilità dell'Istanza e il conseguente avvio del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la pubblicazione dell'avviso al pubblico e della documentazione di progetto sul proprio sito istituzionale (Vs. nota prot. 88794 del 31.05.2023);
- con nota prot. 5588 del 19.06.2023, l'Ufficio Tecnico del Comune di Grumento Nova ha comunicato che *“il Comune di Grumento Nova, con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 15/12/2021 “Direttive per la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o agrofotovoltaici nel territorio del Comune di Grumento Nova [...] ha deciso di esprimere parere negativo per impianti superiori ad 1 MW sull'intero territorio agricolo comunale, per le motivazioni espresse nel deliberato e per quanto concordato con le posizioni delle organizzazioni di categoria Cia e Coldiretti Nazionali”* (di seguito, **“Parere comunale”**);
- il Parere comunale, senza effettuare alcuna valutazione relativa allo specifico Progetto e/o all'area interessata da quest'ultimo, si è limitato dunque a rinviare alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Grumento Nova n. 30 del 15.12.2021 (di seguito, la **“Delibera 30/2021”**), nella parte in cui essa ha aprioristicamente deciso di attestare *“l'incompatibilità dell'uso del suolo in zona Agricola [...] per:*
 - *impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (Fotovoltaico, Agro-fotovoltaico, Termodinamico, Pale Eoliche), di superficie superiore ai tre ettari e/o di potenza superiore a 1 MegaWatt. [...]”*;
- ai sensi dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 152/2005 e s.m.i., il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

Tutto quanto sopra premesso, la scrivente Società, in qualità di Soggetto Proponente del Progetto, presenta le seguenti

CONTRODEDUZIONI

1. L'INCOMPETENZA DEI COMUNI NELLA DEFINIZIONE DELLE AREE NON IDONEE

In via preliminare, **si evidenzia come il Comune di Grumento Nova non abbia titolo per definire quali aree siano idonee, e quali inidonee, alla costruzione ed esercizio di impianti da fonte rinnovabile** in quanto tale facoltà è riservata alle Regioni, che possono peraltro esercitarla solo entro i limiti predeterminati dalla normativa nazionale.

Il principio di cui sopra risultava già inequivocabilmente sancito dall'art. 12 comma 10 d.lgs. 387/2003 e dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010 (di seguito, le **“Linee Guida”**), le quali espressamente prevedono che ***“le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17”*** (art. 1 comma 2 Linee Guida).

Tale principio risulta oggi ulteriormente ribadito ad opera del d.lgs. 199/2021, il cui art. 20 comma 4 prevede che le Regioni, conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti ministeriali che saranno adottati in forza del comma 1 del medesimo articolo, individuino con legge le aree idonee.

In senso conforme, si richiama, *ex multis*, la pronuncia di TAR Napoli, Sez. VII, n. 4192/2013 la quale ha ribadito che “[...] *le competenze in tema di individuazione di aree idonee e di elaborazione di criteri di corretto inserimento degli impianti di energie rinnovabili nel paesaggio appartengono, secondo il modello sopra delineato, unicamente alla Conferenza Unificata in via generale (mediante linee guida c.d. statali) ed alle Regioni in via meramente attuativa; non anche a Province e Comuni, i quali potranno tutt’al più provvedere, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., alla disciplina degli aspetti più propriamente organizzativi e procedurali, nel rispetto ovviamente di quanto già stabilito in proposito dalle linee guida statali e regionali [...] non anche gli aspetti sostanziali [...]*”.

Chiarissima, in tal senso, è altresì la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI n. 5182/2021, con la quale il Collegio ha rilevato che “**il Comune è sprovvisto di competenza a disporre limitazioni aprioristiche alla localizzazione e alla dimensione degli impianti di cui trattasi, fatti salvi i profili di natura strettamente urbanistica**” e che tali impianti “*non possono essere disciplinati da atti pianificatori dei comuni per aspetti che palesemente non hanno rilevanza urbanistica*”.

Alle medesime conclusioni può giungersi sulla base dello stesso quadro normativo europeo, il quale “*ancor di più spinge verso una negazione, in tale ambito, dell’autonomia decisionale degli enti locali territoriali*” (TAR Palermo, Sezione II, n. 299/2023).

Alla luce della consolidata giurisprudenza di cui sopra, risulta pertanto evidente come **il Comune di Grumento Nova non abbia titolo per individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici, come il Progetto, e più in generale di impianti FER, né tanto meno per introdurre preclusioni aprioristiche alla realizzazione di tali impianti o stabilire limiti più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale e nazionale.**

Da ciò altresì discende che **il Comune di Grumento Nova non possa esprimere, come invece ha fatto, un parere negativo fondato esclusivamente sulla localizzazione del Progetto in un’area da lui ritenuta inidonea e che il Parere comunale non possa pertanto essere ritenuto preclusivo del Progetto né concorrere a definire le posizioni prevalenti nell’ambito del procedimento di cui in oggetto.**

Come infatti stabilito da TAR Abruzzo - sez. I, sentenza n. 269/2020, “*se dunque non è consentito al Comune di individuare le “aree non idonee” in sede di pianificazione, a fortiori, esso non può opporre un divieto di localizzazione in sede di esame del singolo progetto esprimendo parere negativo*”.

Per completezza, si precisa comunque che anche **un’eventuale non conformità degli impianti FER allo strumento urbanistico non precluderebbe in ogni caso la loro realizzazione.**

Come statuito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, “*l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387-03 può costituire variante al Piano Regolatore e l’eventuale parere negativo alla realizzazione dell’impianto espresso dal Comune in tema di edilizia-urbanistica non può avere l’effetto di veto automatico rispetto alla realizzazione dell’impianto*” (Cons. Stato, sez. V, n. 1180/2014), essendo addirittura “*escluso dunque che il parere di compatibilità urbanistica [...] concorra a definire le posizioni prevalenti emerse in sede di conferenza dei servizi, perché su di esso si impone la scelta legislativa di insediare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche in deroga agli strumenti urbanistici*” (TAR Abruzzo, sez. I, n. 269/2020).

2. L’ILLEGITTIMITÀ DI DIVIETI GENERALIZZATI ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FER E LA NECESSITÀ DI VALUTAZIONE IN CONCRETO

Voltalia Italia Srl

Viale Montenero 32, 20135 Milano · T. +39 02 89 095 269 ·

sviluppo@voltalia.com · www.voltalia.com

ESNA-SOA
Società Organismo di Attestazione S.p.A.

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

Audit
Service &
Certification
Management
System Certified
ISO 45001:2018

Audit
Service &
Certification
Management
System Certified
ISO 14001:2015

D'altra parte, un divieto generalizzato di installazione degli impianti FER in area agricola al di sopra di una data soglia di potenza – nel caso di specie, 1 MW – risulterebbe illegittimo anche qualora adottato da una normativa regionale, come ribadito da molteplici pronunce della Corte costituzionale.

A titolo esemplificativo, si consideri Corte costituzionale n. 121/2022 che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 1 comma 1 lett. a) e b) e 2 commi 1, 2, 3, L.R. Basilicata n. 30/2021 con cui Regione Basilicata aveva stabilito un limite di potenza massima pari a 10 MW per gli impianti da realizzarsi nelle “*aree brownfield*” e un limite di 3 MW negli altri siti, in quanto “*il meccanismo disegnato dalle linee guida ha, in sostanza, l'obiettivo di preservare il paesaggio e, contestualmente, di garantire la celerità delle procedure, assegnando alle Regioni e alle Province autonome il compito di segnalare – attraverso le aree e i siti non idonei – meri indici rivelatori di possibili esigenze di tutela del paesaggio. Non è dato, invece, inferire dai citati principi un potere delle «Regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)*”¹.

Se dunque alle stesse Regioni è comunque preclusa l'introduzione di un divieto generalizzato e aprioristico all'installazione di impianti fotovoltaici, tanto più lo stesso non può in alcun modo essere introdotto dai Comuni, ai quali l'individuazione delle aree non idonee è già di per sé preclusa, essendo invece sempre necessaria la valutazione in concreto dello specifico progetto e della relativa area d'impianto da parte dell'organo amministrativo deputato al relativo procedimento.

Come precisato nella già citata pronuncia del TAR Palermo, n. 299/2023, infatti, “*nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, una normativa che a qualsiasi livello non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (Corte cost., sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011). Nel caso di specie, la mera individuazione di aree idonee e di aree non idonee e correlata preclusione di insediamento degli impianti in area agricola – al di là della pacifica carenza di potere – mediante strumento regolamentare locale, ha frustrato la conoscibilità e valutazione dei diversi interessi in gioco, unicamente valutabili dal soggetto preposto all'istruttoria*”.

3. LA COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA DELL'AREA

Le considerazioni che precedono valgono a fortiori laddove, come nel caso di specie, venga configurata una preclusione aprioristica sulla base della mera ubicazione in area agricola, tanto

¹ Analogamente si è espressa la sentenza n. 177/2021, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 della L.R. Toscana n. 82/2020 con cui Regione Toscana aveva introdotto un limite massimo di potenza pari a 8.000 kW per ciascun impianto fotovoltaico da realizzarsi a terra in area agricola e aveva stabilito che, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 kW, l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio venisse rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall'impianto.

più che il legislatore ha già presuntivamente stabilito che l'ubicazione di impianti FER in area agricola risulti conforme allo strumento urbanistico.

Infatti, non soltanto l'art. 12 comma 7 d.lgs. 387/2003 prevede che *“gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”*, ma l'art. 15 comma 3 delle Linee Guida, nel prevedere che l'autorizzazione unica, ove occorra, costituisca di per sé variante allo strumento urbanistico, altresì precisa che *“gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico”*.

Le Linee Guida riconoscono pertanto che, in caso di ubicazione degli impianti FER in area agricola, la variante non si rende neppure necessaria, in quanto essi sono già di per sé conformi allo strumento urbanistico.

Quanto precede risulta ulteriormente confermato e avvalorato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha giudicato che *“l'impianto fotovoltaico deve essere ritenuto, per legge, compatibile con la destinazione agricola dell'area su cui viene realizzato”* (Tar Lazio, sez. I quater, 7 maggio 2020, n. 4793, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983)

Pertanto, è la stessa Delibera 30/2021 a riconoscere l'assenza di ogni qualsivoglia fonte normativa che precluda l'installazione di impianti FER in area agricola, affermando che *“il vigente quadro normativo avrebbe dovuto contenere indicazioni più precise per la localizzazione degli impianti”* e che *“l'Ufficio Tecnico preposto al vaglio dei progetti di impianti fotovoltaici e/o di altra natura, non dispone di fatto di alcun riferimento regolamentare che consenta di entrare nel merito degli stessi in sede di istruzione tecnica”*.

Le limitazioni introdotte dal Comune di Grumento Nova non trovano dunque fondamento normativo e le posizioni espresse dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e dall'associazione Coldiretti, richiamate nella Delibera 30/2021 e nel Parere comunale a sostegno delle stesse, non hanno valenza giuridica.

4. L'ANALISI IN CONCRETO DEL PROGETTO E DELL'AREA DI IMPIANTO

Il Parere comunale espresso dal Comune di Grumento Nova risulta, ad avviso della scrivente, in contrasto con i consolidati principi sopra esposti.

Il Parere comunale, infatti, si limita a comunicare alla Società che *“il Comune di Grumento Nova, con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 15/12/2021 “Direttive per la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o agrofotovoltaici nel territorio del Comune di Grumento Nova [...] ha deciso di esprimere parere negativo per impianti superiori ad 1 MW sull'intero territorio agricolo comunale, per le motivazioni espresse nel deliberato e per quanto concordato con le posizioni delle organizzazioni di categoria Cia e Coldiretti Nazionali”* e ad allegare la relativa Delibera 30/2021.

In tal modo, **non viene effettuata alcuna valutazione in concreto del Progetto e della sua localizzazione** e si richiama soltanto la Delibera 30/2021 che **ha aprioristicamente affermato l'incompatibilità dell'uso del suolo in area agricola con gli impianti FER di potenza maggiore a 1 MW**, senza che il Comune di Grumento Nova avesse titolo per introdurre simili limitazioni e in violazione della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Entrando appunto nel merito del Progetto – senza acquiescenza alcuna al Parere comunale e alla Delibera 30/2021, i quali si intendono in questa sede integralmente contestati – si evidenzia innanzitutto che l'area su cui insisterà l'impianto non ricade all'interno di terreni irrigui, né interessati da colture intensive o di pregio né all'interno di territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo, ossia al di fuori di quelle aree che la stessa L.R. Basilicata 54/2015 ha attenzionato come elementi che contribuiscono a definire i tratti distintivi del paesaggio agrario.

L'area di impianto ricade semplicemente in un'area agricola priva di particolari connotazioni di sorta, di specifici tratti identificativi o di colture di pregio.

Si consideri inoltre che, secondo quanto riportato dalla L.R. 54/2015, le aree agricole costituiscono circa il 90% del territorio regionale. Da ciò discende, da un lato, che non vi sia alcuna emergenza correlata all'utilizzo di suolo agricolo per sua vocazione al fotovoltaico, fosse anche solo per la semplice circostanza che il suo agricolo corrisponde la quasi totalità del territorio regionale e, dall'altro, che se si consentisse agli enti di escludere le aree agricole dalle zone idonee per la realizzazione di impianti FER o comunque di imporre rilevanti limitazioni a questi ultimi per limitare il consumo del suolo agricolo, la produzione di energia rinnovabile all'interno della Regione diverrebbe pressoché impossibile in evidente contrasto con la normativa nazionale e UE.

A tal riguardo si ribadisce quanto già illustrato nella Relazione Studio Impatto Ambientale già agli atti del presente Progetto: **l'occupazione di suolo dell'impianto, combinata con gli impianti della stessa fonte presenti, genera occupazioni cumulative di suolo che riguardano soltanto lo 0,2-0,5% delle superfici di area vasta analizzate**, ovvero superfici trascurabili.

A conferma di quanto precede, si consideri che la stessa Delibera 30/2021, nelle sue premesse, non giustifica le limitazioni apposte sulla base di un quadro territoriale compromesso dall'eccessivo consumo di suolo agricolo, ma si fonda soltanto su una valutazione prognostica, meramente ipotetica, tale per cui sarebbe *“facilmente prevedibile che, nell'arco dei prossimi anni (se non addirittura mesi), si verificherà anche nel Comune di Grumento Nova una sempre crescente domanda di aree agricole da destinare a tali tipi di installazione [...]”*.

Si segnala, inoltre, che l'area di impianto sembra ricadere in area idonea ex lege ai sensi dell'art. 20 comma 8 d.lgs. 199/2021.

Si consideri, infatti, che:

- (i) l'area su cui saranno installati i moduli dell'impianto “Grumento 1” dista non più di 500 metri da una zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale e non ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004, essendo così riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 20 comma 8 lett. c-ter) d.lgs. 199/2021²;
- (ii) l'area su cui saranno installati i moduli dell'impianto “Grumento 2” non ricade nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e non ricade nella fascia di rispetto di 500 metri di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda

² Art. 20 comma 8 lett. c-ter) d.lgs. 199/2021: *“esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere [...]”*.

oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo, potendo dunque essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 20 comma 8 lett. c-quater) d.lgs. 199/2021³.

Con riferimento a quanto precede si evidenzia che, secondo quanto emerge dal Sistema Informativo Territoriale del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata (“SIT”), sulle aree sopra descritte non risulta essere stato concluso alcun procedimento di apposizione del vincolo *ex art. 142 comma 1 lett. m) d.lgs. 42/2004*.

Per completezza, si rammenta infine che, come ampiamente illustrato nella Relazione Studio Impatto Ambientale, il Progetto è stato concepito in modo tale da ridurre al minimo ogni qualsivoglia impatto ambientale, in quanto:

- prevede significative opere di mitigazione, fra le quali la piantumazione di una fascia di vegetazione retrostante la recinzione dell'impianto, di altezza pari a circa 2,5 m e il posizionamento di cassette-nido per favorire la riproduzione di uccelli insettivori, nonché di cumuli di sassi e legna, utili alla costituzione di microhabitat per erpetofauna e batracofauna, ovvero rettili e anfibi;
- si avvale dell'inerbimento quale tecnica di gestione del suolo a basso impatto ambientale adottata per il controllo delle piante infestanti nelle interfile dei nuclei arborati e degli arbusteti;
- prevede che la viabilità interna e le strade esterne di collegamento tra le sezioni degli impianti siano realizzate con materiale del sito appositamente compattato mediante rullatura in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale, nel rispetto della tipologia esistente e al fine di escludere impermeabilizzazione delle aree e quindi garantire la permeabilità della sede stradale;
- prevede elettrodotti di collegamento quasi totalmente interrati e che seguiranno per lo più la viabilità locale;
- non apporta modifiche alle rotte migratorie degli uccelli e prevede una recinzione rialzata dal terreno per consentire alla fauna di muoversi liberamente.

Per tutte le ragioni sopra esposte, si ritiene pertanto che il Parere comunale, la Delibera 30/2021 e più in generale lo strumento regolatore comunale non possano in nessun caso ostare alla realizzazione del Progetto.

³ Art. 20 comma 8 lett. c-quater) d.lgs. 199/2021: “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente Società

CHIEDE

il rilascio del provvedimento favorevole di V.I.A. nei confronti del Progetto.

Distinti saluti

Il legale rappresentante *pro tempore*

Voltalia Italia Srl
Viale Monte Nero, 32

20135 Milano

P.IVA 05983740969



Voltalia Italia Srl

Viale Montenero 32, 20135 Milano · T. +39 02 89 095 269 ·

sviluppo@voltalia.com · www.voltalia.com

ESNA-SOA
Società Organismo di Attestazione S.p.A.

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

Firmato digitalmente
Alessandra Brioschi
2015